



Dott. Alessandro Ciccaglione

NOTAIO

Repertorio n. 6.819

Raccolta n. 4.836

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei aprile duemilaventiquattro, nel mio studio in Roma, Viale Guglielmo Marconi n. 440.

(26 aprile 2024)

Io sottoscritto Dottor Alessandro CICCAGLIONE, Notaio in Roma ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

premesse che

per oggi, alle ore 9 (nove) e minuti 30 (trenta), mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto in data 10 aprile 2024 sul quotidiano "Milano Finanza", nonché sul sito internet della Società entro i termini di legge, è stata convocata in prima convocazione, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea dei soci della società

"Cyberoo S.p.A.",

con sede a Reggio Emilia (RE), Via Brigata Reggio n. 37, capitale sociale di Euro 1.035.432,35 (unmilionetrentacinquemila quattrocentotrentadue virgola trentacinque) interamente versato, partita I.V.A., codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 04318950286, R.E.A. n. RE-288453 ("Cyberoo" o "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 16 (sedici) e 21 (ventuno) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso, io Notaio dichiaro di aver ricevuto dalla Società l'incarico di verbalizzare detta assemblea, limitatamente alla parte straordinaria, assemblea alla quale ho personalmente partecipato collegato in videoconferenza, come consentito dalla normativa vigente.

Pertanto, Presidente e notaio non si trovano nello stesso luogo.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

**REGISTRATO A
ROMA 1
il 8 maggio 2024
al n. 12321 serie 1T**

Iniziano i lavori assembleari essendo le ore 9 (nove) e minuti 30 (trenta).

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Massimo Bonifati, della cui identità personale io notaio sono certo, nato a Brescia il 30 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere l'Avv. Federica Ciabattini come segretario per la parte ordinaria e me Notaio per la parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il Presidente constata e dichiara, quindi:

- che l'Assemblea risulta debitamente convocata come sopra indicato;

- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, della Legge del 5 marzo 2024, n. 21, ha designato l'Avv. Alessandro FRANZINI quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, *ivi* incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;

- che il Rappresentante Designato è presente in assemblea a mezzo collegamento in videoconferenza;

- che a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 16 (sedici) a-

zionisti rappresentanti numero 30.052.942 (trentamilionicinquantaduemilanovecentoquarantadue) azioni ordinarie pari al 72,561% (settantadue virgola cinquecentosessantuno per cento) delle azioni ordinarie e quindi del capitale sociale, dettagliati nell'elenco che qui si allega sotto la lettera "A";

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, sono intervenuti, collegati in videoconferenza, i Consiglieri Fabio Leonardi, Davide Cignatta, Veronica Leonardi, Renzo Bartoli e Alessandro Viotto; assente giustificato il consigliere Riccardo Pietro Leonardi;

- che del Collegio Sindacale sono intervenuti, collegati in videoconferenza, Gianluca Settepani, Presidente, e i Sindaci effettivi Rita Sciaraffa e Alberto Ventura;

- che il capitale sociale di Euro 1.035.432,35 (unmilione-trentacinquemilaquattrocentotrentadue virgola trentacinque) è diviso in n. 41.417.294 (quarantunomilioniquattrocentodiciassettemiladuecentonovantaquattro) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 13 (tredici) dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono Cyberoo Globl S.p.A., titolare del 52,81% (cinquantadue virgola ottantuno per cento) del capitale sociale e Sedoc Digital Group S.r.l., titolare del 5,83% (cinque virgola ottantatré per cento) circa del capitale sociale;

- che la Società possiede 196.200 (centonovantaseimiladuecento) azioni proprie.

A questo punto il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

- invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita, in sede ordinaria e straordinaria, per discutere sull'ordine del giorno sopra indicato e passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte ordinaria.

La trattazione della parte ordinaria dell'assemblea termina alle ore nove e minuti quarantacinque.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria** e ricorda che l'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare lo statuto sociale di Cyberoo ("**Statuto**") al fine di: (i) introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135-undecies.1 del TUF; (ii) adeguare lo statuto al nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, entrato in vigore il 4 dicembre 2023.

Ciò premesso, il Presidente cede la parola a me Notaio affinché io illustri le proposte di modifica.

In particolare, io notaio rendo noto che le modifiche riguardano i seguenti articoli: 16 (Intervento e voto), 21 (Nomina degli amministratori).

Ciò premesso, procedo quindi ad esporre le proposte di modifica dello Statuto, rinviando per maggiori dettagli alla relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea, messa a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge, e qui allegata sub "**B**".

Le proposte di modifica dell'art. 16 dello Statuto si rendono opportune alla luce del nuovo art. 135-undecies.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) - disposizione che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire anche esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e che trova applicazione anche per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Ricordo al riguardo che le disposizioni secondo le quali l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante de-

signato dalla società e anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione sono state introdotte nel nostro ordinamento nell'ambito della normativa emergenziale applicabile alle società, quotate e non quotate, prevista dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto**"), in vigore sino al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare l'articolo 16 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-undecies del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto. Quanto invece alla proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto, evidenzio che tale modifica si rende necessaria in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "*scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor*". Si rende quindi necessario eliminare all'articolo 27 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("**EGA**") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Preciso per completezza che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che le stesse non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ..

Ciò esposto, il Presidente, ringraziando me Notaio per l'esposizione, procede quindi alla lettura della seguente proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cyberoo S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1) di modificare gli art. 16 e 21 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale sub "B";*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressio-*

ni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".

Il Presidente dunque apre la discussione in merito alle modifiche statutarie proposte e invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi azionisti dettagliati nell'elenco qui già allegato sub "A", il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: 28.327.882 (ventottomilionitrecentoventisette-milaottocentottantadue) azioni, pari al 94,26% (novantaquattro virgola ventisei per cento) del capitale intervenuto in assemblea;

- contrari: 1.725.060 (unmilionesettecentoventicinquemila-sessanta) azioni, pari al 5,74% (cinque virgola settantaquattro per cento) del capitale intervenuto in assemblea;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi le proposte di modifica statutaria di cui al primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria **approvate a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 9 (nove) e minuti 55 (cinquantacinque).

Io notaio dò atto di aver potuto percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che tutti gli intervenuti hanno potuto partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, senza che si sia verificata alcuna interruzione della videoconferenza.

Del presente atto ho dato lettura al Presidente che lo approva.

Il Presidente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Si allega al presente atto:

(i) sotto la lettera "C" lo statuto sociale con le modifiche statutarie testé deliberate;

(ii) sotto la lettera "D" il resoconto delle votazioni sulle deliberazioni in merito all'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.

Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene da me solo sottoscritto alle ore undici.

Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, su tredici pagine sin qui.

F.to: Alessandro CICCAGLIONE, Notaio. Segue sigillo.

ASSEMBLEA CYBEROO S.p.A. 26 aprile 2024

Azionista	Delega rappresentante designato	N. Azioni
SEDOC DIGITAL GROUP SRL	x	2.414.630
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	x(subdelega)	184.000
CM-AM MICRO CAP	x(subdelega)	176.000
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL	x(subdelega)	43.087
HSBC MICROCAPS EURO	x(subdelega)	216.119
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x(subdelega)	544.500
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x(subdelega)	561.354
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.	x(subdelega)	1.100.000
GOVERNMENT OF NORWAY	x(subdelega)	1.187.931
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	x(subdelega)	45.736
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	x(subdelega)	76.000
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	x(subdelega)	363.165
EURIZON AZIONI ITALIA	x(subdelega)	332.000
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	x(subdelega)	839.264
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	x(subdelega)	96.000
CYBEROO GLOBL SPA	x	21.873.156
TOTALE Azioni emesse		41.417.294
N. Azionisti		16
N. Azioni intervenute		30.052.942
% Azioni intervenute sulle azioni emesse		72,561%

Allegato n. 02/6
 Repart. n. 0010
 Raccolta n. 0010



1. 1000
2. 1000
3. 1000




Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, 37
42124, Reggio Emilia
Capitale sociale: €1.035.432,35
C.F. e P.I. 04318950286


www.cyberoo.com
info@cyberoo.com
amministrazione@pec.cyberoo.com
tel. +39 0522 388111

Allegato *5*
Repert. n. *0219*
Raccolta n. *0336*

Cyberoo S.p.A.
Sede legale in Via Brigata Reggio, 37 – 42124 Reggio Emilia
Capitale sociale Euro 1.035.432,35
C.F./ P. I.V.A. 04318950286
n. R.E.A. RE-288453

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Cyberoo S.p.A.
del 26 aprile 2024 in prima convocazione e in data 29 aprile 2024,
occorrendo, in seconda convocazione**





Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, 37
42124, Reggio Emilia
Capitale sociale: €1.035.432,35
C.F. e P.I. 04318950286

www.cyberoo.com
info@cyberoo.com
amministrazione@pec.cyberoo.com
tel. +39 0522 388111

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A. ("Cyberoo" o "Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede della Società in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 09:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO


Parte ordinaria

1. **Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. **Modifiche agli artt. 17 e 25 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**





Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, 37
42124, Reggio Emilia
Capitale sociale: €1.035.432,35
C.F. e P.I. 04318950286

www.cyberoo.com
info@cyberoo.com
amministrazione@pec.cyberoo.com
tel. +39 0522 388111

Parte ordinaria

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Cyberoo e prendere visione del bilancio consolidato, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024.

Il bilancio di esercizio è comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto pari a Euro 3.967.503.

Il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto pari a Euro 3.963.448.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con al fascicolo del bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società Cyberoo Spa Sezione *Investor Relations/Assemblea* degli azionisti, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente


Proposta di deliberazione:


"L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A.,

- esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,*
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"*





Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, 37
42124, Reggio Emilia
Capitale sociale: €1.035.432,35
C.F. e P.I. 04318950286

www.cyberoo.com
info@cyberoo.com
amministrazione@pec.cyberoo.com
tel. +39 0522 388111

Parte ordinaria

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2024, evidenzia un utile netto pari a Euro 3.967.503.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 3.967.503 come segue:

- Euro 7.407 a Riserva legale
- Euro 3.960.096 a Riserva straordinaria

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di destinare l'utile pari a Euro 3.967.503 a riserva legale per Euro 7.407 e a riserva straordinaria per Euro 3.960.096.*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente"*





Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, 37
42124, Reggio Emilia
Capitale sociale: €1.035.432,35
C.F. e P.I. 04318950286

www.cyberoo.com
info@cyberoo.com
amministrazione@pec.cyberoo.com
tel. +39 0522 388111

Parte ordinaria

3. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica, per l'esercizio 2023 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione deliberato, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022.

In data 29 aprile 2022, l'Assemblea ordinaria della Società ha deliberato di fissare l'emolumento complessivo annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione in Euro 179.000, ivi inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, delegando al Consiglio di Amministrazione stesso la determinazione dei singoli compensi.

In considerazione del crescente impegno richiesto ai consiglieri per l'espletamento del loro incarico, il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2023 ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti di modificare, per l'esercizio 2023 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, l'ammontare del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione da Euro 179.000 a Euro 279.000 annui, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni, delegando al Consiglio di Amministrazione stesso la determinazione dei singoli compensi.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente


Proposta di deliberazione:


"L'Assemblea degli Azionisti di Cyberoo S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022 e di integrare per l'esercizio 2023 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, l'ammontare del compenso fisso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione da Euro 179.000 a Euro 279.000 annui, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tali compensi tra i suoi componenti.





Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, 37
42124, Reggio Emilia
Capitale sociale: €1.035.432,35
C.F. e P.I. 04318950286

www.cyberoo.com
info@cyberoo.com
amministrazione@pec.cyberoo.com
tel. +39 0522 388111

Parte straordinaria

1. Modifiche agli artt. 16 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in assemblea per deliberare in ordine alle proposte di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale della Società: (i) art. 17i6 dello statuto sociale per introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite ricorso al rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); (ii) art. 21 dello statuto sociale in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

Articolo 16 – Intervento all'assemblea

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il Legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal Legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

La citata previsione ha introdotto il nuovo art. 135-undecies.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. L'art. 135-undecies.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan

Art. 21 - Modifiche conseguenti all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si propone di eliminare all'articolo 26 e ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("EGA") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.





Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, 37
42124, Reggio Emilia
Capitale sociale: €1.035.432,35
C.F. e P.I. 04318950286

www.cyberoo.com
info@cyberoo.com
amministrazione@pec.cyberoo.com
tel. +39 0522 388111

Nella tabella di seguito vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
<p><i>Art. 16 – Intervento e voto</i></p> <p>Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p>	<p><i>Art. 16 – Intervento e voto</i></p> <p>Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie</p>



	<p>avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.</p> <p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>
<p><i>Art. 21.5 - Nomina degli amministratori</i></p>	<p><i>Art. 21.5 - Nomina degli amministratori</i></p>
<p>[...]</p> <p>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato Amministratore Indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, (iiii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>21.5. Le liste prevedono un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.</p> <p>[...]</p>

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cyberoo S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

4. di modificare gli art. 16 e 21 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;




Cyberoo S.p.A.
Via Brigata Reggio, 37
42124, Reggio Emilia
Capitale sociale: €1.035.432,35
C.F. e P.I. 04318950286

www.cyberoo.com
info@cyberoo.com
amministrazione@pec.cyberoo.com
tel. +39 0522 388111

5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente"*

Reggio Emilia, 10 aprile 2024



Allegato ⁴ C affetto
Report n. 0819
Raccolta n. 0836

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di "Cyberoo S.p.A.".

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE).

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto l'attività di:

– vendita di servizi e soluzioni gestite, ovvero dell'attività di Managed Service Provider, venduti sul mercato nazionale ed internazionale anche tramite l'ausilio di una struttura di Partner e/o con il supporto di uno o più Distributori;

nello specifico attività di monitoraggio, gestione e manutenzione all'infrastruttura IT, con l'utilizzo di strumenti e processi automatizzati volti a risolvere in modo proattivo potenziali problemi, assicurando al cliente, interventi remoti di primo e secondo livello, anche H24 per la risoluzione di problematiche nelle aree di seguito evidenziate a titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo: Data Center Management, Service Desk, Backup Management, Antivirus, Antispam e Web Security, Managed Print Service, Cloud Service, It Consulting;

– sviluppo di sistemi informatici e *software*, in particolare nel settore della *Cyber Security*;

– la vendita di soluzioni software integrate in modalità Pay per Use, utilizzabili sia come soluzioni indipendenti per completare le applicazioni esistenti, sia come suite completa di prodotti, riducendo la duplicazione dei processi, fornendo soluzioni nelle seguenti aree evidenziate a titolo puramente esemplificativo e certamente non esaustivo; Soluzioni ERP, CRM, HRM, O365, Check in Point – Easy Lead.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà: assumere e concedere mandati, rappresentanze, agenzie con o senza deposito e concessionarie, nonché concedere sub-agenzie, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, di credito e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia di ogni specie, sia personale che reale e cambiarie anche per obbligazioni di soci e di terzi; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società, enti ed organismi in genere italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, partecipare a reti di impresa.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto



all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.035.432,35 (unmilionetrentacinquemilaquattrocentotrentadue/35) ed è suddiviso in n. 41.417.294 (quarantunomilioni quattrocentodiciassettemiladuecentonovantaquattro) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c..

8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

- In data 25 luglio 2019 l'assemblea ha deliberato, tra l'altro, un aumento del capitale sociale a pagamento per massimi nominali euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, con emissione di massime numero 2.500.000 azioni riservate all'esercizio dei warrant la cui emissione è stata deliberata dalla medesima assemblea; il termine di cui all'articolo 2439 cc è fissato alla data del 15 novembre 2023.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

12.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni su Euronext Growth Milan– e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan– il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

12.2. A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("**Disciplina Richiamata**").

12.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

12.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106 (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

12.5. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su Euronext Growth Milan.

12.6. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.



12.7. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalle Norme TUF.

12.8. Ai fini del presente articolo, per "**partecipazione**" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "**disciplina richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "**capitale**" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "**partecipazione**" quanto previsto al precedente articolo 12.8.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. I patti parasociali, in qualunque forma stipulati, sono comunicati alla società con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società entro 4 giorni dalla data di stipulazione, nonché, entro 10 giorni, pubblicati per estratto sul sito Internet della società.

13.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milano su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Resto del Carlino", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

15.3. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

15.4. Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi – l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

15.5. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.6. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

16.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla



votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

16.5. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

16.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.2. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge, da altre disposizioni applicabili e dell'articolo 147-quinquies, TUF. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

21.2. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci). La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative



ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

– dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

– dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

21.18. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 24

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.



Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della

percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

27.17. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.18. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta



Alexandria

dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

28.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione a Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

ASSEMBLEA CYBERO S.p.A. - 26 aprile 2024 - votazione punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Azionista	Delega rappresentante designato	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)	Astenuto (n. azioni)
SEDOC DIGITAL GROUP SRL	x	2.414.630	2.414.630		
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	x(subdelega)	184.000		184.000	
CM-AM MICRO CAP	x(subdelega)	176.000		176.000	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL	x(subdelega)	43.087		43.087	
HSEC MICROCAPS EURO	x(subdelega)	216.119		216.119	
MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	x(subdelega)	544.500		544.500	
MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	x(subdelega)	561.354		561.354	
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.	x(subdelega)	1.100.000	1.100.000		
GOVERNMENT OF NORWAY	x(subdelega)	1.187.931	1.187.931		
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	x(subdelega)	45.736	45.736		
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	x(subdelega)	76.000	76.000		
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	x(subdelega)	363.165	363.165		
EURIZON AZIONI ITALIA	x(subdelega)	332.000	332.000		
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	x(subdelega)	839.264	839.264		
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	x(subdelega)	96.000	96.000		
CYBERO GLOBL SPA	x	21.873.156	21.873.156		
TOTALE Azioni		30.052.942	28.327.882	1.725.060	
TOTALE Azioni Favorevoli			28.327.882		
TOTALE Azioni Contrarie				1.725.060	
TOTALE Azioni Astenute					
TOTALE Azioni Non Volanti					

Alegato ⁴ all'atto
 Repert. n. ²⁰²⁴
 Raccolta n. ²⁰²⁴

Alenti

Esiti delle votazioni	
Favorevoli	
% sulle Azioni intervenute	94,260%
% sulle Azioni emesse	68,396%
Astenuti	
% sulle Azioni intervenute	5,740%
% sulle Azioni emesse	4,165%
Non Volanti	
% sulle Azioni intervenute	0,000%
% sulle Azioni emesse	0,000%



Io sottoscritto Dott. Alessandro CICCAGLIONE, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico in mio possesso; consta di n. 32 facciate, comprensive di quanto allegato.

La presente copia rilasciata è stata da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N.. Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma, addì 13 maggio 2024